



Unione terra di Mezzo

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL
PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) INTERCOMUNALE**

dei comuni di:

**BAGNOLO IN PIANO
CADELBOSCO DI SOPRA
CASTELNOVO DI SOTTO**

PROGETTO DI APPALTO DI SERVIZI

ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016

INDICE GENERALE

Il presente Progetto di Servizi è costituito dai seguenti documenti allegati:

- A. RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA RELATIVA AL SERVIZIO
- B. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
- C. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
- D. SCHEMA DI CONTRATTO
- E. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA

ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICA e ILLUSTRATIVA RELATIVA AL SERVIZIO

1. Introduzione

Con la Legge Regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 e ss.mm. e ii. (di seguito LR 24/2017), avente all'oggetto "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", la Regione Emilia Romagna ha approvato il nuovo testo che, superando la disciplina della L.R. 20/2000, governa e gestisce i processi di trasformazione del territorio e la pianificazione territoriale ed urbanistica.

Lo strumento di pianificazione da essa individuato per i Comuni è il Piano Urbanistico Generale (PUG) i cui contenuti sono declinati all'art.31 della legge regionale.

Obiettivo della nuova legge regionale è quello di avviare su tutto il territorio regionale il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il periodo transitorio di anni 4 dalla data di entrata in vigore della medesima legge, e pertanto al 01.01.2022;

La legge regionale definisce inoltre all'art.3, modalità differenti di adeguamento della pianificazione comunale, in relazione agli strumenti urbanistici vigenti, differenziandone il procedimento in riferimento alla strumentazione urbanistica predisposta ai sensi della L.R.20/2000 (PSC e RUE) e quella predisposta ai sensi della L.R.47/78, (PRG);

Sono inoltre previsti dalla legge contributi regionali ai Comuni al fine di favorire l'adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni in essa contenute.

La stessa legge regionale stabilisce che i comuni facenti parte di una Unione che non abbiano conferito alla stessa l'esercizio della funzione di pianificazione urbanistica, possono concordare tra loro la predisposizione e l'approvazione di PUG intercomunale, definendo attraverso la predisposizione di apposito Accordo Territoriale, le attività che saranno svolte dall'Unione per coordinare e accelerare la redazione del Piano intercomunale.

2. L'adeguamento della pianificazione urbanistica vigente (art. 3 della LR 24/2017)

I Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto hanno costituito l'Unione Terra di Mezzo con atto del 3 dicembre 2009 e Statuto entrato in vigore il 30 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del TUEL, ma non hanno conferito alla stessa l'esercizio della funzione di pianificazione urbanistica, che resta pertanto in capo ai singoli comuni; tuttavia, con l'intenzione di coordinare l'attività di adeguamento della rispettiva pianificazione comunale prevista dalla legge regionale negli aspetti territoriali comuni e di interesse trasversale, oltretutto di partecipare al bando regionale per l'erogazione di contributi di cui alla Del.G.R.E.R. n.1706/2020, i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto e Unione Terra di Mezzo, hanno sottoscritto Accordo Territoriale ai sensi degli art.30 e 58 della L.R.24/2017, con il quale si impegnano a:

- avviare un percorso comune per l'attuazione in forma coordinata del processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica comunale alla nuova normativa regionale, come previsto dall'art.3 della suddetta legge;
- attivare la redazione di un Piano Urbanistico Generale (PUG) in forma intercomunale, ai sensi dell'art.30 co.6 della medesima legge;
- elaborare il PUG intercomunale in modo unitario attraverso l'analisi del Quadro Conoscitivo
- del territorio di tutti Comuni aderenti e attraverso l'adozione di unica metodologia;

delegando Unione Terra di Mezzo alla gestione delle attività ad essa assegnate per la predisposizione del PUG intercomunale;

Trattandosi di Piano urbanistico generale che interessa l'ambito territoriale dei tre comuni, da redigere in tempi serrati secondo i tempi disposti dalla nuova legge regionale, si rende necessario provvedere ad affidamento esterno del servizio di studio e redazione del PUG intercomunale.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la documentazione che l'affidatario dovrà produrre, costituisce un unico e indivisibile sistema regolatorio dell'attività di trasformazione territoriale intercomunale e comunale

Il servizio oggetto del presente progetto è riconducibile ai "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici" di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D. lgs. 50/2016 ed è identificato con il seguente CPV: 71410000-5 "Servizi di urbanistica".

3. Strumenti di pianificazione urbanistica vigenti dei comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto

Comune di Bagnolo in Piano

1. pianificazione urbanistica:

Il Comune è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC) e di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con Del.C.C.n.19 del 05.04.2014 e il loro adeguamento alle nuove disposizioni della legge regionale potrebbe avvenire secondo quanto disposto all'articolo 3 comma 2 della LR 24/2017, attraverso l'approvazione di un'unica variante generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti del Piano urbanistico generale (PUG); tuttavia, volendo sviluppare il PUG intercomunale, si intende procedere con l'adozione del procedimento ordinario di cui agli art.li 44, 45, 46, della L.R.24/2017;

Trattandosi comunque di strumento urbanistico di recente formazione, eventuali elaborati di piano che fossero ritenuti attuali nella logica di pianificazione intercomunale perseguita, potranno essere confermati e/o implementati.

2. Microzonazione sismica: il comune di Bagnolo in Piano è dotato di studi di microzonazione sismica di I e II livello; è in corso di predisposizione lo studio di C.L.E.

3. Zonizzazione acustica: il comune di Bagnolo in Piano ha in corso di predisposizione lo studio di zonizzazione acustica relativa alla pianificazione vigente.

Comune di Cadelbosco di Sopra

1. pianificazione urbanistica:

Il Comune è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 27 marzo 2012 aggiornato con n.2 varianti, e di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 27 marzo 2012, aggiornato con n.2 varianti. Anche il loro adeguamento alle nuove disposizioni della legge regionale potrebbe avvenire secondo quanto disposto all'articolo 3 comma 2 della LR 24/2017, attraverso l'approvazione di un'unica variante generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti del Piano urbanistico generale (PUG); tuttavia, volendo sviluppare il PUG intercomunale, si intende procedere con l'adozione del procedimento ordinario di cui agli art.li 44, 45, 46, della L.R.24/2017;

Anche per la strumentazione urbanistica di Cadelbosco, trattandosi comunque di strumento di recente formazione, eventuali elaborati di piano che fossero ritenuti attuali nella logica di pianificazione intercomunale perseguita, potranno essere confermati e/o implementati.

2. Microzonazione sismica: il comune di Cadelbosco di Sopra è dotato di studi di microzonazione sismica di I, II livello e di CLE

3. Zonizzazione acustica: il comune di Cadelbosco di Sopra è dotato di studio di zonizzazione acustica relativa alla pianificazione vigente.

Comune di Castelnuovo di Sotto

1. pianificazione urbanistica:

Il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG), con D.C.C. n° 11 del 6 Marzo 1998 ed approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con atto n° 886 dell'8 Giugno 1999, modificato attraverso n.14 varianti, ultima quella approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 30/11/2017.

Il suo adeguamento alle nuove disposizioni della legge regionale deve avvenire secondo quanto disposto all'articolo 3 comma 3 della LR 24/2017, procedimento ordinario di cui agli art.li 44, 45, 46, della L.R.24/2017;

2. Microzonazione sismica: il comune di Castelnuovo di Sotto è dotato di studi di microzonazione sismica di I, II livello e di CLE
3. Zonizzazione acustica: il comune di Castelnuovo di Sotto ha in corso di predisposizione lo studio di zonizzazione acustica relativa alla pianificazione vigente.

4. Principali contenuti e caratteristiche del PUG

Il PUG, ai sensi del comma 1 dell'art. 31 della LR n. 24/2017, è lo strumento di pianificazione generale che delinea le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano, orientandole prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni, secondo quanto stabilito dal titolo II della stessa LR 24/2017.

Il PUG giunge a regolare i vari tipi d'intervento fondandosi sulle risultanze del Quadro conoscitivo che attraverso un'analisi attenta dei tessuti urbani restituisce lo stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano. In particolare, sulla base delle invarianze individuate nel quadro conoscitivo, il PUG:

- individua il perimetro del territorio urbanizzato, la perimetrazione del centro storico e gli edifici di interesse storico architettonico o culturale e testimoniale;
- detta la disciplina del centro storico e le politiche di promozione e salvaguardia, anche con riferimento alle attività economiche in esso presenti e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico;
- predispone la tavola dei vincoli corredata dalle Schede dei vincoli che riportano per ciascun vincolo o prescrizione l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva;
- disciplina gli interventi di riuso e rigenerazione del territorio urbanizzato e definisce gli interventi ammissibili;
- definisce la componente strategica di piano mediante la strategia per la qualità urbana e quella ecologico-ambientale;
- indica attraverso apposita rappresentazione ideogrammatica ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a) della LR 24/2017 le eventuali porzioni del territorio extraurbano contermini al territorio urbanizzato che non presentano fattori preclusivi o fortemente limitanti alle trasformazioni urbane e che pertanto possono essere considerate idonee ai nuovi insediamenti;
- disciplina il territorio rurale.

Il PUG inoltre:

- individua le invarianze territoriali rappresentate dai principali elementi strutturali del territorio urbano ed extraurbano costituiti da:
 - il sistema delle infrastrutture per la mobilità, delle reti tecnologiche e dei servizi di rilievo sovra comunale esistenti o previsti dai piani e programmi;
 - il sistema delle tutele ambientali, paesaggistiche e storico culturali;
 - le caratteristiche morfologiche e geologiche dei terreni,
 - le caratteristiche dei suoli e dei servizi ecosistemici da essi svolti;
 - le aree caratterizzate da situazioni di rischio industriale o naturale, comprese quelle che presentano situazioni di pericolosità sismica locale;
- per le trasformazioni attuabili per intervento diretto fornisce un'univoca rappresentazione cartografica degli immobili interessati e stabilisce la disciplina urbanistica di dettaglio da osservare;
- individua l'eventuale fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale in relazione alle differenziate esigenze abitative presenti nel territorio di riferimento alla luce delle analisi demografiche operate dal quadro conoscitivo e stabilisce le modalità con cui gli interventi di riuso e rigenerazione e di nuova urbanizzazione concorrono al soddisfacimento di tale fabbisogno.
- attraverso la "Strategia per la qualità urbana", che rappresenta un elemento essenziale per la pianificazione urbanistica, il PUG individua le criticità e le misure compensative finalizzate alla promozione della sostenibilità degli interventi.

La costruzione del PUG dovrà rivolgere particolare attenzione alle tematiche già oggetto di approfondimento da parte della Regione relative alla strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzate all'individuazione di politiche di mitigazione e di progettazione degli spazi pubblici con un focus particolare sui temi della qualità del paesaggio urbano che conducano a una riduzione effettiva delle emissioni di gas serra e alla definizione di azioni di adattamento al cambiamento climatico, orientate a limitare i danni potenziali delle conseguenze di tale cambiamento anche attraverso l'individuazione di strumenti per la progettazione dello spazio pubblico e laboratori sulla rigenerazione urbana.

Il PUG è inoltre chiamato a sviluppare politiche di tutela e valorizzazione del centro storico, riuso e rigenerazione urbana individuando e regolando la "gamma di usi e trasformazioni ritenute ammissibili".

A integrazione delle azioni previste dalla strategia per qualificare l'esistente e per garantire elevati standard nei nuovi insediamenti ovvero definire le azioni necessarie al fine di migliorare la qualità del territorio urbano, il Piano costruisce la "Strategia ecologico-ambientale" che definisce:

- le misure di compensazione e di riequilibrio ambientali (individuate dalla Valsat in considerazione degli impatti prevedibili delle previsioni di Piano); le dotazioni ecologiche e ambientali (stabilite dal Piano per migliorare l'ambiente urbano, prevenire o compensare i cambiamenti climatici, ridurre i rischi ambientali e industriali).

5. Principali contenuti del PUG intercomunale

Con l'Accordo Territoriale sottoscritto, che si allega alla presente Relazione quale parte integrante, i comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto hanno stabilito tra i propri obiettivi, quello di avviare un percorso comune per l'attuazione in forma coordinata del processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica comunale alla nuova normativa regionale, come previsto dall'art.3 della suddetta legge.

A tal fine, hanno delegato Unione Terra di Mezzo alla gestione delle attività necessarie per la predisposizione del PUG intercomunale, affinché detto strumento venga redatto sviluppando i temi

di scala sovracomunale che interessano tutto il territorio dell'Unione, creando sinergie fra i Comuni e favorendo soluzioni adeguate ai problemi che superano la dimensione di un singolo Comune. Saranno affrontate a livello di Unione aree tematiche che, a titolo esemplificativo, potranno riguardare:

- il sistema sociale e le prospettive di sviluppo economico;
- il sistema della mobilità;
- il sistema dei servizi di interesse sovracomunale e delle dotazioni territoriali;
- la salvaguardia dell'integrità del territorio dal rischio sismico, idraulico e geologico;
- il sistema naturale ed ambientale e dei vincoli sovraordinati, con particolare riferimento alle reti ecologiche e a quella dei percorsi ciclopedonali;
- la valorizzazione del territorio rurale e la promozione di politiche agricole compatibili con l'ambiente;
- l'ammmodernamento del sistema delle infrastrutture tecnologiche;
- il contenimento del consumo di suolo, anche promuovendo forme di perequazione territoriale tra i comuni per il calcolo della quota massima del 3% di nuova volumetria prevista dalla L.R. n.24/2017.

Il PUG intercomunale dovrà altresì intercettare e pianificare temi a scala locale sui quali ogni singolo "comune" intende perseguire la valorizzazione della propria identità e unicità, inserendola all'interno della strategia condivisa di Piano intercomunale.

La transizione da PSC a PUG intercomunale consentirà pertanto di valorizzare il QC, la Valsat, la tutela delle potenzialità archeologiche del territorio, la tutela del centro storico e degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale ed il sistema strutturale già previsto nella strumentazione urbanistica vigente, implementandoli con i contenuti che caratterizzano il nuovo strumento urbanistico (strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale; disciplina analitica degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana; necessaria natura ideogrammatica della cartografia di Piano che inerisca alle previsioni strategiche per il territorio urbanizzato e per le nuove urbanizzazioni; ecc....)

6. Attività di indagine di Quadro conoscitivo

I Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto hanno avviato nel corso dell'anno 2020, attività di indagine per l'aggiornamento e composizione del Quadro Conoscitivo riguardanti aspetti comuni del proprio territorio edificato, ed in particolare:

1. *Servizio tecnico relativo all'aggiornamento della schedatura degli edifici vincolati presenti nel territorio comunale dei comuni di Bagnolo in piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto.* Sono esclusi quelli posti all'interno del territorio urbanizzato così come individuato dagli strumenti urbanistici vigenti; tale indagine risulta completata e in corso di validazione.
2. *Servizio tecnico relativo all'analisi della qualità insediativa ed ambientale del territorio urbanizzato dei comuni di Bagnolo in piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto;* tale indagine è ad oggi in corso di predisposizione e verrà resa disponibile per la costituzione del Quadro conoscitivo.

7. Le Norme di Riferimento

- L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e ss.mm.ii.;
- L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii.;
- L.R. 30 luglio 2013, n. 15 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.

ALLEGATO B

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio ha per oggetto lo studio e la predisposizione dello strumento urbanistico generale di tipo intercomunale denominato **Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale**, esteso al territorio dei comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, e coincidente con quello di Unione Terra di Mezzo, di cui i medesimi comuni fanno parte, senza aver conferito alla stessa la funzione di pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art.31 della LR n. 24/2017 e dell'Accordo Territoriale sottoscritto da tutti gli enti ai sensi dell'art.58 della medesima Legge Regionale;

La prestazione dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni di cui alla LR n.24/2017 e relativi atti di indirizzo e coordinamento tecnico regionali già redatti e che verranno adottati, nonché da successive direttive e/o quant'altro dovesse essere emanato dalla Regione.

Il PUG dovrà essere finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge, ed in particolare:

- il contenimento del consumo del suolo,
- la rigenerazione e riqualificazione urbana,
- la tutela e la valorizzazione del territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche, nonché dei suoi elementi storici e culturali,
- la promozione di condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo
- l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie,
- la promozione di maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente per assicurare l'efficacia delle azioni di tutela e sostenibilità degli interventi di trasformazione.

La predisposizione del PUG intercomunale, si dovrà sviluppare attraverso un processo diretto a garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e gli obiettivi delle nuove disposizioni regionali, nonché a verificare nel tempo l'adeguatezza e l'efficacia delle scelte operate, ricercando le soluzioni che risultino meglio rispondenti non soltanto agli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale, ma anche a quelli di tutela, riequilibrio e valorizzazione del territorio, operando una valutazione preventiva degli effetti che le previsioni degli strumenti avranno sui sistemi territoriali. Il processo di pianificazione dovrà muoversi da una approfondita conoscenza del territorio, cioè da una analisi dei suoi caratteri, del suo stato di fatto e dei processi evolutivi che ne sono peculiari, fissando gli obiettivi e le scelte di assetto del territorio.

Le analisi e le scelte di assetto dovranno essere sviluppate in coerenza con i contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore.

Oltre che nel rispetto della normativa vigente, la redazione del PUG intercomunale dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite da Unione Terra di Mezzo e dalle diverse Amministrazioni comunali, con il coordinamento dell'Ufficio di Piano e del Tavolo di Coordinamento degli assessori alla Pianificazione.

L'attività di analisi e di pianificazione dovrà essere restituita in appositi elaborati tecnici, che definiscano, rispettivamente:

- Quadro Conoscitivo (QC), redatto secondo quanto descritto all'art.22 della L.R. 24/2017, contenente lo stato del territorio, dei tessuti urbani esistenti e, dal punto di vista ambientale, dei processi evolutivi che lo caratterizzano, tenendo conto dell'esito degli studi avviati dalle

amministrazioni comunali e comprendente le analisi della pericolosità sismica, della condizione limite per l'emergenza (CLE), dei processi evolutivi e gli approfondimenti al sistema delle conoscenze esistenti; il QC costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la VALSAT;

- Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale - VALSAT, in conformità all'art. 18 della LR 24/2017, contenente i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli;
- Elaborati grafici e normativi di PUG secondo i contenuti e l'articolazione di cui all'art. 31 e successivi atti di indirizzo e coordinamento tecnici regionali della LR n. 24/2017;
- Zonizzazione Acustica Comunale ai sensi della L.R. n.15/2001 e relative delibere attuative regionali.

Altre eventuali prestazioni specialistiche costituiscono integrazione interdisciplinare del gruppo di lavoro e saranno oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica presentata.

L'aggiudicatario dovrà predisporre l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo dei P.S.C. dei comuni di Bagnolo in Piano e Cadelbosco di Sopra e del P.R.G. del Comune di Castelnovo di Sotto anche sulla base di indagini e sopralluoghi sul territorio e di quanto richiesto dalla nuova disciplina urbanistica regionale e attuare la riorganizzazione dei dati in chiave intercomunale;

Lo sviluppo dello studio di pianificazione dovrà sviluppare le linee di pianificazione intercomunale, attraverso le quali valorizzare l'identità e unicità di ogni realtà comunale, inserendola all'interno della strategia condivisa di Piano intercomunale.

Rischio Sismico:

Relativamente a quanto prescritto al c.2 dell'art.22 della LR 24/2017, il QC del PUG deve contenere le analisi della pericolosità sismica locale, l'analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) e la microzonazione sismica del territorio in conformità all'atto di coordinamento tecnico regionale in materia.

Tutti i Comuni appartenenti a Unione Terra di Mezzo hanno effettuato gli studi di microzonazione sismica del territorio e l'analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE).

L'aggiudicatario è tenuto a conoscere gli studi condotti e a recepirli nel Quadro Conoscitivo del PUG tenendo conto degli adeguamenti di legge che dovranno essere predisposti, con specifico e separato incarico, in riferimento all'Atto di Coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (art. 22 e 49, L.R. n. 24/2017) approvato con DGR 29 aprile 2019, n.630 e successivo aggiornamento DGR 476/2021, integrata con DGR 564/2021 ed all'eventuale aggiornamento dell'analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE).

L'affidatario dovrà costantemente rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento e con l'Ufficio di Piano di Unione Terra di Mezzo.

ART. 2 – IMPORTO

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni, viene determinato, in **€ 167.772,00** (importo a base di gara), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Per il dettaglio del calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio si rinvia all'ALLEGATO C del presente Progetto di servizi.

Non essendovi rischi da interferenza in quanto servizio di natura intellettuale non si dà luogo alla redazione del DUVRI

Trattandosi di appalto di servizio tecnico di architettura e ingegneria bandito successivamente al 27 gennaio 2022, il cui importo viene quantificato con modalità non indicizzate al valore di beni indifferenziati in conformità alle normative vigenti, si stabilisce che la revisione prezzi prevista dalla L.n.25/2022 ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 non è prevista e pertanto il corrispettivo dell'appalto resterà fisso ed invariato per l'intera durata dello stesso.

ART. 3 – DURATA

Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e si considererà concluso all'atto di pubblicazione sul BURERT del provvedimento di approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 46 della LR 24/2017.

La documentazione tecnica necessaria al corretto sviluppo del procedimento sarà fornita da parte dell'incaricato per ogni fase di formazione e approvazione del Piano (PUG), sulla base del cronoprogramma riportato di seguito.

I tempi indicati nel seguente cronoprogramma (630) sono da intendersi in giorni solari consecutivi e potranno essere prorogati sulla base di manifestate esigenze dell'Amministrazione, per obiettive ragioni sopravvenute e comunque entro i limiti temporali disposti dalla LR 24/2017 per la formazione del PUG.

Cronoprogramma delle attività per le fasi di consultazione, formazione, approvazione del Piano ai sensi dell'articolo 3 e del Titolo III Capo III della LR 24/2017				
Fasi	rif. art. LR 24/2017	Attività	Note	Giorni (naturali e consecutivi)
AFFIDAMENTO INCARICO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Art. 3	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione bando di gara Affidamento incarico redazione PUG • Sottoscrizione contratto • Svolgimento dei percorsi partecipativi e di consultazione 		-0- *
CONSULTAZIONE PRELIMINARE INTERCOMUNALE	Art. 44	<ul style="list-style-type: none"> • Consultazione preliminare intercomunale degli enti competenti al rilascio di ogni parere e aggiornamento Q.C. 	CONSULTAZIONE PRELIMINARE	+60 dalla sottoscrizione del contratto
ASSUNZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO E SUO DEPOSITO	Art.45	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione completa della Proposta di PUG intercomunale • Consegna Proposta di PUG intercomunale • Assunzione della Proposta di Piano da parte della GIUNTA /GIUNTE e sua comunicazione al Consiglio e all'Autorità competente per la VALSAT • Pubblicazione e deposito della proposta di PUG intercomunale • Avviso sul BURERT 	DGC di Assunzione Proposta PUG	+210*
TERMINE DEPOSITO E PRESENTAZIONI OSSERVAZIONI	Art.45	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione di ulteriori forme di consultazione • Ricevimento osservazioni • Presentazione pubblica del PUG intercomunale 	Termine deposito : 60 giorni data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di deposito	+60
EVENTUALE PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI	Art.45	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale proroga del termine di presentazione delle osservazioni per un massimo di 60 giorni • Ricevimento ulteriori osservazioni 	Eventuale proroga di altri 60 giorni	+60
TERMINE PER FORMULAZIONE CONTRODEDUZIONI	Art.45	<ul style="list-style-type: none"> • Esame delle osservazioni • Elaborazione della proposta di controdeduzione da parte della Giunta che sottopone al Consiglio insieme al Piano da adottare • Consegna PUG per Adozione * 	Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di deposito	+60* dalla scadenza del termine di deposito
ADOZIONE DEL PUG intercomunale	Art.46	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione della proposta di piano e controdeduzioni da parte dei Consigli Comunali • Prima elaborazione della Dichiarazione di Sintesi non Tecnica da parte dei Consigli 	DCC di Adozione Proposta PUG	
ESPRESSIONE PARERE MOTIVATO DEL COMITATO URBANISTICO	Art.46	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione del Piano adottato al Comitato Urbanistico • Eventuale ricevimento di richiesta di integrazioni da parte del CU 	Entro 120 giorni dal ricevimento, il CU esprime il proprio parere motivato	+120
APPROVAZIONE DEL PUG intercomunale	Art. 3 Art.46	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento del Piano al parere del CU • Dichiarazione di Sintesi • Consegna PUG per Approvazione* • Approvazione del PUG nei Consigli Comunali • Trasmissione del Piano per pubblicazione BURERT 	CONCLUSIONE del processo di adeguamento entro 01.01.2024 DCC di Approvazione del PUG	+60* dall'espressione del parere motivato del CU

* In riferimento all'art. 6 -Penali- del presente Capitolato, si precisa che le penali si applicano sulla mancata consegna rispetto ai giorni indicati e asteriscati nella presente tabella, fatto salvo quanto esplicitato nell'articolo 6 stesso.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

4.1 - ELABORATI/CONTENUTI SPECIFICI DEL PUG

Il PUG dovrà essere costituito da tutti gli elaborati necessari a soddisfare in modo esaustivo i contenuti previsti dalla LR 24/2017, in riferimento a quanto esplicitato all'art.1 del presente capitolato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo con valenza di standard minimo, la relazione di cui all'Allegato A del presente progetto riporta contenuti e caratteristiche del PUG. È comunque obbligo di diligenza dell'affidatario il compito di valutare quali elaborati predisporre al fine del corretto espletamento dell'incarico e nel rispetto della normativa vigente di riferimento anche a seguito di specifiche richieste da parte del RUP;

Per garantire una costruzione del PUG condivisa dall'Amministrazione, durante le fasi intermedie di redazione del Piano l'affidatario è tenuto a verificare periodicamente con essa lo stato di avanzamento del servizio e a presentare, anche se in bozza, gli elaborati prodotti, entro 15 giorni solari consecutivi da richiesta specifica della stessa.

4.2 - PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Nel dettaglio, all'affidatario, con riferimento al D.M. 17/06/2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.lgs. N. 50 del 2016), sono richiesti gli adempimenti identificati e quantificati, con riferimento alle Categorie delle Opere e alla Descrizione delle Singole Prestazioni del medesimo D.M. 17/06/2016, tenuto conto di quanto esplicitato nell'Allegato C al presente progetto "Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi".

Per le prestazioni richieste, l'Amministrazione fornirà all'affidatario tutto quanto attualmente a disposizione possa facilitare o essere utile nello svolgimento del servizio. Qualsiasi ricerca, verifica, accertamento e adeguamento di dati è a carico dell'affidatario al quale, per questo, non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

4.3 - ULTERIORI IMPEGNI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario si impegna a partecipare e far partecipare eventuali collaboratori a conferenze, convegni, riunioni relativi alla prestazione commissionata, senza ulteriore onere finanziario per l'Amministrazione.

L'affidatario dovrà inoltre rendersi disponibile, nell'ambito del corrispettivo indicato a base d'asta, a svolgere le seguenti attività:

- coordinarsi con l'Ufficio di Piano, costituito ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 24/2017 e più in generale con i competenti uffici comunali, in tutte le fasi di formazione e approvazione della nuova strumentazione urbanistica. Questa attività dovrà essere svolta in prima persona dal coordinatore del gruppo di lavoro del soggetto affidatario;
- tenere gli opportuni contatti con l'Ufficio di Piano affinché le soluzioni proposte nelle varie fasi dell'incarico e i relativi elaborati siano concordati e condivisi. Questa attività dovrà essere svolta in prima persona dal coordinatore del gruppo di lavoro del soggetto affidatario;
- essere disponibile a incontrarsi con Enti, Commissioni consultive e altre istituzioni pubbliche coinvolte nel processo di formazione del PUG, con associazioni, cittadini e ogni altro soggetto indicato dalle Amministrazioni. Questa attività dovrà essere svolta in prima persona dal coordinatore del gruppo di lavoro del soggetto affidatario;
- assistere le Amministrazioni in tutte le fasi di ascolto della cittadinanza, dei portatori d'interesse, delle altre Istituzioni e categorie interessate alla formazione del PUG, anche

producendo eventuali elaborati specifici esplicativi (brevi estratti di sintesi, presentazioni, ecc.). Questa attività dovrà essere svolta in prima persona dal coordinatore del gruppo di lavoro del soggetto affidatario;

- configurare, in collaborazione con l'Ufficio di Piano, gli obiettivi strategici che l'Amministrazione ritiene opportuno perseguire e le scelte generali di assetto del territorio formulando le prime considerazioni sulle possibili alternative e sugli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che ne possono derivare;
- redigere tutta la documentazione tecnica (Relazioni, tavole grafiche, ecc.) necessaria per illustrare e permettere all'Amministrazione di decidere in merito alle principali problematiche ed evidenze, risultanti dallo stato di avanzamento delle analisi, nonché in merito agli obiettivi proposti, che saranno alla base della nuova pianificazione;
- costruire la proposta di piano completa di tutti gli elaborati costitutivi (per la sua assunzione da parte della Giunta e la sua successiva comunicazione agli organi consiliari);
- produrre eventuali elaborati specifici esplicativi (brevi estratti di sintesi, presentazioni, ecc.), funzionali alla presentazione pubblica della proposta di Piano;
- coordinarsi con il Garante della partecipazione e con le attività che lo stesso porrà in essere in adempimento ai dettami della L.R. n. 24/2017 e delle indicazioni che saranno fornite dall'ente;
- svolgere attività di supporto alle Amministrazioni in tutto l'iter di approvazione del PUG e, in particolare, nell'esame delle osservazioni presentate. Questa attività dovrà essere svolta in prima persona dal coordinatore del gruppo di lavoro del soggetto affidatario;
- formulare motivate proposte di controdeduzione alle osservazioni presentate;
- supportare e assistere le Amministrazioni nella valutazione delle motivate proposte di accoglimento, totale o parziale, o non accoglimento delle osservazioni formulate. Questa attività dovrà essere svolta in prima persona dal coordinatore del gruppo di lavoro del soggetto affidatario;
- provvedere alle modifiche di tutti gli elaborati tecnici conseguenti al recepimento delle osservazioni accolte totalmente o parzialmente;
- redigere il piano corredato di tutta la documentazione prevista dalle leggi e/o richiesta da organi ed enti chiamati a esprimersi su di essa nonché della dichiarazione di sintesi che illustra, in linguaggio non tecnico, come si è tenuto conto delle osservazioni e degli esiti delle consultazioni e le ragioni per le quali sono state scelte le soluzioni proposte dal piano;
- svolgere l'eventuale attività di adeguamento e revisione del Piano in relazione al parere da esprimersi da parte del Comitato Urbanistico competente;
- apportare le eventuali modifiche degli elaborati tecnici a seguito dell'approvazione;
- individuare nei documenti di gara e mantenere per tutta la durata del contratto, all'interno della propria organizzazione, le seguenti figure professionali:
 - a) Esperto in materia urbanistica – pianificazione territoriale (con funzione di coordinatore del gruppo di lavoro)
 - b) Esperto in rigenerazione urbana
 - c) Esperto in materia paesaggistica
 - d) Esperto in materia ambientale – (responsabile redazione VAS/VALSAT)
 - e) Esperto in materia giuridica
 - f) Esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria
 - g) Esperto in discipline geologiche

La sostituzione delle sopra elencate figure in corso di esecuzione del contratto potrà avvenire esclusivamente per ragioni di carattere eccezionale, previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione, con figure di professionalità ed esperienza (dimoststrate con idonei curricula) pari o superiori a quelle delle figure sostituite;

- fare assumere alle suddette figure professionali identificate con le lettere a), b), c), d), e), f), il ruolo di componenti dell'Ufficio di Piano per l'intera durata del contratto (fino alla data di approvazione del PUG) affinché possano essere rispettati i requisiti stabiliti dall'art.55 della L.R. n.24/2017 e dalla Delibera di Giunta Regionale n.1255 del 30/07/2018 relativamente alla presenza, nell'Ufficio di Piano stesso, delle competenze in campo:
 - paesaggistico,
 - ambientale,
 - giuridico,
 - economico-finanziario.

Quanto sopra descritto deve intendersi non esaustivo bensì come standard minimo di riferimento, integrabile con ogni ulteriore attività collegata alla L.R. 24/2017, inclusi gli eventuali aggiornamenti normativi ed emanazione di atti di indirizzo e coordinamento tecnico regionali che si potranno verificare nel corso dell'espletamento dell'incarico, senza dare adito a pretese alcune da parte del soggetto aggiudicatario.

L'Ufficio di Piano fornirà all'affidatario tutta la documentazione a sua disposizione, riferita alla pianificazione urbanistica vigente, a quella pregressa e a ogni altro dato in suo possesso relativo all'ambito territoriale interessato, oltre a ogni ulteriore eventuale materiale utile all'espletamento del Servizio.

4.4 - MODALITA' DI REDAZIONE E RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI

L'affidatario del servizio prende atto della documentazione urbanistica vigente a disposizione dell'Ufficio di Piano di Unione Terra di Mezzo

L'amministrazione mette a disposizione dell'incaricato gli elaborati che costituiscono gli strumenti urbanistici vigenti in formato vettoriale e comunque in formato editabile, a seconda di quanto in suo possesso in base alla tipologia di documento in oggetto (elaborati grafico- progettuali, documenti di testo, tabelle, schemi di sintesi, ecc.).

La cartografia di base per la redazione degli elaborati del PUG fa riferimento al DBTR (Data Base Topografico Regionale).

Tale cartografia costituirà la base di riferimento principale per le elaborazioni conoscitive e progettuali, salvo diverse indicazioni da concordare con l'Amministrazione, compatibilmente con le specifiche regionali a riguardo.

Tutti gli elaborati costituenti le varie fasi del processo di elaborazione e approvazione del PUG (cartografici e normativi) dovranno essere consegnati almeno in 3 copie su supporto cartaceo e su supporto informatico.

Le relazioni, indagini, norme ecc. dovranno essere prodotte oltre che in formato .pdf anche in formato editabile.

Gli elaborati cartografici dovranno essere prodotti oltre che in formato .pdf anche in formato GIS con estensione .shp .

Gli shapefile che costituiscono gli strati informativi degli elementi cartografici del PUG dovranno essere georeferenziati coerentemente con il sistema di coordinate geografiche di riferimento utilizzato dalla Regione Emilia Romagna.

In particolare, la georeferenziazione è funzionale alla costruzione della tavola dei vincoli che recepisce gli elementi di tutela della pianificazione sovraordinata ed ha carattere conformativo.

La consegna dei file relativi alle tavole cartografiche dovrà essere strutturata e organizzata in modo tale da consentire la facile e semplice ricostruzione e rielaborazione dei dati cosicché sia i contenuti sia la vestizione grafica siano perfettamente riconoscibili e riproducibili. A tal fine dovrà essere presentato apposito file esplicativo delle modalità di ricomposizione dei file contenenti metadati.

Fermo restando l'eventuale utilizzo di cartografie di dettaglio (ad esempio la base catastale) per specifiche elaborazioni da condividere con l'Ufficio di Piano, gli eventuali altri elaborati di supporto (grafici, schematici, tabellari, ecc.) dovranno essere consegnati in forma digitale riproducibile.

4.5 – INTEGRAZIONE E MODIFICHE DEGLI ELABORATI

L'affidatario si impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dall'Amministrazione, dal Responsabile del Procedimento o dalle autorità competenti, sino ad ottenere il risultato necessario, ed a consegnare comunque entro i termini previsti dalla normativa per la procedura di formazione della strumentazione urbanistica.

ART. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO

5.1 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

All'affidatario spettano i corrispettivi come definiti nell'Allegato C al PROGETTO DI APPALTO DI SERVIZI "Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi", al netto del ribasso offerto in fase di gara.

Pertanto, il compenso risultante dalla somma degli importi relativi alle suddette prestazioni oggetto del presente contratto viene definito in complessivi **€ 167.772,00 – il base d'asta comprende** (da cui sottrarre il ribasso offerto) oltre contributi previdenziali e IVA.

Il servizio viene conferito e accettato concordemente senza carattere di urgenza, anche qualora si proceda all'avvio anticipato della prestazione nelle more della stipula del contratto; pertanto, stante l'assenza di tali condizioni speciali, non si prevede alcun incremento. Altresì, la presenza di competenze plurime e lo svolgimento di incarico collegiale non comporterà alcun incremento dell'onorario come calcolato nel caso di professionista singolo. Non è prevista alcuna maggiorazione in caso di incarico parziale. Tutte le attività necessarie, anche per l'acquisizione dei pareri e nulla osta sono comprese nel corrispettivo come previsto nel presente articolo.

Il corrispettivo comprende quanto dovuto all'affidatario per l'espletamento del servizio, incluse le spese di studio strettamente necessarie ad esso e il tempo per le pratiche amministrative presso uffici pubblici e la partecipazione a convegni e riunioni informative indette dall'Amministrazione; altre esigenze devono intendersi comprese nel corrispettivo previsto.

5.2 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo, come risultante dall'offerta, a favore del soggetto aggiudicatario, verrà effettuato a completamento delle seguenti fasi relative alla territorialità comunale e intercomunale:

1. 20% del valore del contratto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'anticipazione è condizionata a quanto indicato al comma 18 dell'art.35 D.Lgs.50/2016;
2. Il restante importo verrà corrisposto secondo le percentuali sotto indicate:
 - 30% alla consegna del QC, dei primi elaborati di VAS/VALSAT e della strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale;
 - 20% al deposito del PUG - Assunzione della Proposta di Piano
 - 20% all'adozione del PUG

- 30% all'approvazione PUG

Non sono previsti pagamenti delle percentuali sopra indicate per le medesime fasi qualora riferite a singoli comuni

I pagamenti di cui sopra avverranno a seguito di presentazione di regolare fattura da parte dell'affidatario, nel rispetto delle tempistiche previste dalle normative vigenti; i corrispettivi si intendono completamente remunerativi delle prestazioni professionali relative agli aspetti urbanistici e agli approfondimenti degli aspetti naturalistici, paesaggistici, rurali, geologici, sociologici e demografici, giuridici, economici, ambientali, nonché delle elaborazioni GIS, fino alla definitiva approvazione del PUG.

L'affidatario, dopo la consegna degli elaborati secondo le fasi su indicate dovrà essere autorizzato all'emissione della fattura da parte del Responsabile del Procedimento dopo che saranno stati effettuati da parte dell'ufficio competente i necessari controlli di completezza e correttezza della prestazione eseguita. La suddetta autorizzazione dovrà essere emessa entro 30 giorni naturali e consecutivi contati a partire dalla data di conclusione della singola fase descritta al comma precedente. Trascorso inutilmente il suddetto periodo l'affidatario potrà emettere la corrispondente fattura.

Il pagamento sarà effettuato a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica, sempre che non siano pervenute segnalazioni e non sia stata constatata l'irregolarità del servizio. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione dagli enti competenti della documentazione per l'accertamento della regolarità contributiva dell'aggiudicatario.

Qualora l'aggiudicatario non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultanti dal DURC prima di procedere al pagamento del corrispettivo la stazione appaltante attiverà l'intervento sostitutivo di cui all'art. 30 c.5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le parti contraenti si assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, così come stabilito all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010. E' causa di risoluzione contrattuale l'inottemperanza alle norme suddette, in particolare l'esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 c. 8 della citata Legge n. 136/2010.

Le Parti si danno reciprocamente atto che con l'entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il contraente è tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG.

ART. 6 – PENALI

Il mancato rispetto dei termini di consegna (v. tabella riportata all'art. 3 del presente capitolato - Cronoprogramma delle attività) del prodotto oggetto della presente gara, che sia imputabile all'affidatario, comporta per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille del relativo corrispettivo, sino al limite del 10%.

Qualora il numero dei complessivi giorni di ritardo (anche relativi a diverse consegne) raggiunga le 100 (cento) unità e/o l'affidatario non abbia adempiuto ad uno o più impegni sottoscritti nel contratto che non prevedano consegne di elaborati (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata partecipazione a riunioni, l'omesso supporto allo studio delle osservazioni o alla redazione delle controdeduzioni) l'amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, incamerare la garanzia definitiva e procedere alla richiesta di risarcimento danni. Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente all'affidatario e a cause di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati. Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm.

L'affidatario è tenuto a consegnare sempre tutta la documentazione presentata all'Amministrazione mediante lettera di accompagnamento datata e sottoscritta, riportante in elenco il materiale trasmesso.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso, oltre che a quanto previsto nel presente progetto d'appalto, nell'offerta tecnica e nel contratto.

Eventuali inadempienze saranno contestate per iscritto, con facoltà per l'aggiudicatario di presentare le proprie controdeduzioni scritte a mezzo PEC, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Il pagamento, o la detrazione, della penale non esonera l'aggiudicatario dall'obbligo di risarcire il danno arrecato all'Ente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 7 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice, di seguito indicate: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali e attività di consulenza specialistica inerenti i settori energetico, ambientale, acustico. Gli aggiudicatari, a dimostrazione del pagamento dei sub appaltatori, devono fornire alla stazione appaltate entro dieci dal pagamento, la fattura quietanziata, che va consegnata al Responsabile Unico del Procedimento. Per la ritardata consegna, dopo il decimo giorno si applica, per ciascun giorno di ritardo la penale del 0,5 per mille fino al ventesimo giorno, e all'1 per mille dal ventunesimo al trentesimo giorno.

ALLEGATO C

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA (D.M. 17/06/2016)

Con il presente calcolo viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento del servizio relativo all'architettura e all'ingegneria di cui all'oggetto.

Considerata l'eterogeneità degli strumenti urbanistici vigenti nei Comuni costituenti l'Unione Terra di Mezzo, che non consente di determinare prestazioni uguali per tutti attraverso il calcolo del corrispettivo effettuato come unico territorio esteso a Unione Terra di Mezzo, si è provveduto a quantificare il corrispettivo complessivo come somma dei singoli corrispettivi, determinati come di seguito riportato.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese e oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi e applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso, come previsto dal D.M. 17/06/2016:

- a) parametro **V**, dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b) parametro **G**, relativo alla complessità della prestazione;
- c) parametro **Q**, relativo alla specificità della prestazione;
- d) parametro base **P**, che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Dove:

V, definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, determinato, nel caso di specie, sulla base del Prodotto Interno Lordo pro-capite (a tal fine si assume il dato medio della Provincia di Reggio Emilia dell'anno 2020, ricavato da "Elaborazione su dati Istat e Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne" della CCIAA di Reggio Emilia) moltiplicato per il numero di abitanti del territorio interessato.

G, definisce la complessità della prestazione ed è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Q, relativo alla specificità della prestazione (definisce l'incidenza della singola prestazione effettuata per ciascuna categoria di opera), e individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al D.M. 17/06/2016.

P, applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1, e dato dall'espressione: $P=0,03+10/V^{0,4}$

Determinazione del compenso

Il compenso **CP**, con riferimento ai parametri riportati sopra, è determinato secondo la seguente espressione:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

Si prendono a riferimento i dati di Pil pro-capite regionali pubblicati dall'Istat, che ad oggi attengono all'anno 2019, acquisiti agli atti di Ufficio di Piano, non essendo ancora resi ufficiali quelli relativi all'anno 2020: Pil = € 31.839,20

DM 17 giugno 2016 - MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA G.U. N° 174 DEL 27/07/2016		
Determinazione compenso - art. 4		
Spese e oneri accessori - art. 5		
Altre attività e compensi a vacanza - art. 6		
Art. 7 - specificazione delle prestazioni		
Comma 1 - lettera a) pianificazione e programmazione		
Comma 2 - categorie di opere come specificate nella tav. Z-1 allegata al D.M. lettera h) territorio ed urbanistica		
DETERMINAZIONE COMPENSI - ART. 4 COMMA 1		
$CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$		
Con $V =$ Costo delle singole categorie componenti l'opera = abitanti x PIL per abitante		
$G =$ Complessità della prestazione territorio e urbanistica (cat. U03);		
$Q =$ specificità della prestazione;		
$P =$ base "P" si applica al costo economico delle singole componenti l'opera - in base all'art. 3 comma 4 del DM $P = 0,03 + 10/V \times 0,4$		
PIL per abitante Provincia di Reggio Emilia dato 2019 = € 31.839,20		31.839,20
Tav. Z - 1 - strumenti di pianificazione di settore $G = 1$		
Tav. Z - 2 - prestazioni e parametri (Q) di incidenza per Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti		
Qa.0.01 - pianificazione urbanistica generale - coefficiente 0,005		
Qa.0.02 - rilievi, analisi geoambientali, studi geologia applicati ai piani urbanistici - coefficiente 0,0010		
BAGNOLO ab. 01/01/2021 = 9.637		9.637,00
	V BAGNOLO = €	306.834.370,40
CADELBOSCO ab. 01/01/2021 = 10.698		10.698,00
	V CADELBOSCO = €	340.615.761,60
CASTELNOVO DI SOTTO ab. 01/01/2021 = 8.406		8.406,00
	V = CASTELNOVO DI SOTTO = €	267.640.315,20
CALCOLO PARCELLE: $CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$		
BAGNOLO: Ab. = 9.637, Pil = 31.839,20 V = 306.834.370,40		
$P = 0,03 + 10 / V^{0,4}$		0,03402938
Qa.0.01: $CP = 306.834.370,40 \times 1 \times 0,005 \times 0,03416559$		52.206,92 25%
Riduzione 25%		39.155,19
Qa.0.02: $CP = 306.834.370,40 \times 1 \times 0,0010 \times 0,03416559$		10.441,38
Totale: CP		49.596,57
Spese nella misura del 10%		4.959,66
Totale		54.556,23
CADELBOSCO DI SOPRA: Ab. = 10.698, Pil = 31.839,20 V = 340.615.761,60		
$P = 0,03 + 10 / V^{0,4}$		0,03386451
Qa.0.01: $CP = 340.615.761,60 \times 1 \times 0,005 \times 0,03416559$		57.673,92 25%
Riduzione 25%		43.255,44
Qa.0.02: $CP = 340.615.761,60 \times 1 \times 0,0010 \times 0,03416559$		11.534,78
Totale: CP		54.790,23
Spese nella misura del 10%		5.479,02
Totale		60.269,25
CASTELNOVO DI SOTTO: Ab. = 8.406, Pil = 31.839,20 V = 267.640.315,20		
$P = 0,03 + 10 / V^{0,4}$		0,03425578
Qa.0.01: $CP = 267.640.315,20 \times 1 \times 0,005 \times 0,03416559$		45.841,14 15%
Riduzione 15%		38.964,97
Qa.0.02: $CP = 267.640.315,20 \times 1 \times 0,0010 \times 0,03416559$		9.168,23
Totale: CP		48.133,20
Spese nella misura del 10%		4.813,32
Totale		52.946,52
TOTALE DEI 3 COMUNI		167.772,00

Relativamente agli importi dei comuni di Bagnolo in Piano e Cadelbosco di Sopra, dotati di PSC di formazione recente con Q.C. aggiornato all'anno 2014, è stata applicata una riduzione pari al 10% alla quota di incidenza specifica Qa 0.01; Inoltre, per la medesima quota di incidenza specifica è stata applicata per tutti i comuni una riduzione pari a 15% relativa agli studi di quadro conoscitivo richiesti dalla L.R.24/2017;

Le spese generali sono state considerate pari al 10% del compenso per prestazioni professionali.

L'importo complessivo del servizio al netto di contributo previdenziale e IVA al 22% è di € **167.772,00**, ottenuto come somma degli importi dei tre comuni

A	Importo complessivo	167.772,00
B	Oneri previdenziali (4%A)	6.710,88
C	Imponibile IVA (22%) (A+B)	174.482,88
D	IVA (22%C)	38.386,22
E	Totale	212.869,10

ALLEGATO D

SCHEMA DI CONTRATTO

d'appalto per l'affidamento del servizio di REDAZIONE del PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) INTERCOMUNALE dei Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto – Unione Terra di Mezzo

Questo giorno, _____ del mese di _____ dell'anno duemila _____ (____/____/____), presso la sede municipale di Cadelbosco di Sopra avanti a me, Dr. _____, Vice-Segretario di Unione Terra di Mezzo senza assistenza di testimoni, avendovi gli infrascritti comparenti che hanno i requisiti di legge, d'accordo fra di loro e con il mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i Sigg.ri:

a) _____, nato a _____ il _____ nella sua qualità di Responsabile di Ufficio di Piano, giusto incarico conferito con decreto sindacale rep. n. prot.n. _____ del _____, a tutti gli effetti domiciliato per la carica presso la Sede di Unione Terra di Mezzo e legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente, ai sensi dell'Art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto dell'Ente, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Ente»;

b) _____ nato a _____ il _____, in qualità legale rappresentante della _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale _____ e P. IVA n. _____ e N. REA _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»;

Essi comparenti, entrambi cittadini italiani, della cui identità personale io Ufficiale Rogante mi sono accertato a mezzo della documentazione di rito, con questo atto ricevuto in modalità informatica, dichiarano e convengono quanto segue

PREMESSO CHE

- a) con determinazione n. _____ del _____ a firma _____, l'Ente ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato Codice) una gara a procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale dei Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, appartenenti a Unione Terra di Mezzo;
- b) con la medesima determinazione n. _____ del _____ sono stati approvati: il progetto d'appalto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto;
- c) con determinazione n. _____ del _____ si è disposto l'affidamento dell'appalto in oggetto alla _____ con sede in _____ Via _____ n. _____;
- d) è stato acquisito il DURC dell'Appaltatore, risultato, alla data del ____/____/____ regolare in merito agli adempimenti contributivi ed assicurativi e conservato agli atti dell'Ufficio;
- e) in sede di offerta, l'Appaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di che trattasi ed ha sottoscritto per presa visione ed accettazione il "*Protocollo di intesa per prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata*" sottoscritto dai comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto e il Prefetto in data 13/10/2014, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale Allegato _____;
- f) i documenti sopra indicati sono conservati agli atti dell'Ufficio di Piano di Unione Terra di Mezzo

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1- Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come

- l'offerta economica, l'offerta tecnica ed il progetto d'appalto, con particolare riferimento all'allegato B dello stesso, "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale".
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, da:
 - DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI;
 - Disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - Regolamenti comunali eventualmente vigenti e regolanti la materia;
 - Codice di comportamento dei dipendenti di Unione Terra di Mezzo;
 - Altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto.
 - L.R. 21 dicembre 2017, n. 24;
 - L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii;
 - L.R. 30 luglio 2013, n. 15, e ss.mm.ii;
 - D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii;
 - Linee Guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".
 3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente.
 4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate e valutate dall'Ente, ivi incluse le offerte tecnica ed economica prodotte dall'Appaltatore medesimo.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale dei comuni costituenti Unione Terra di Mezzo; Per la descrizione dettagliata delle prestazioni si rinvia, integralmente, alle previsioni di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente contratto.
2. Le prestazioni contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale si intendono integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, allegata al presente contratto Allegato _____).
3. Il PUG o parte di essi, purché retribuiti come stabilito, anche in caso di sospensione o recesso dall'incarico, resteranno di proprietà piena ed assoluta delle Amministrazioni che potranno a loro insindacabile giudizio utilizzarli come meglio riterranno opportuno, senza che all'Appaltatore spetti alcun compenso, indennizzo e diritto oltre al pagamento del corrispettivo pattuito per quanto effettuato. Si richiamano le norme sul diritto di autore di cui alla Legge 22.4.1941 n. 633 come successivamente modificata e in particolare l'art. 11.

Articolo 3 – Durata del Contratto

1. Il servizio di predisposizione del Piano avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e si considererà concluso all'atto di pubblicazione sul BURERT del provvedimento di approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 46 della LR 24/2017, fatto salvo il proseguo, per le figure individuate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dell'attività di componenti dell'Ufficio di Piano, che proseguirà per anni _____ dalla data di approvazione del Piano, come da offerta tecnica;
2. La documentazione tecnica necessaria al corretto sviluppo del procedimento sarà fornita da parte dell'incaricato per ogni fase di formazione e approvazione del Piano (PUG), sulla base del cronoprogramma riportato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale Allegato _____).

Articolo 4 – Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato, in € XXX.XXX,XX (***/** euro), contributo previdenziale e IVA esclusa.
2. Il corrispettivo dell'appalto resterà fisso ed invariato per l'intera durata dello stesso, fatte salve eventuali modifiche sulla scorta di quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

Articolo 5 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse di personale aventi le caratteristiche professionali illustrate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale comunque indicate nell'offerta tecnica.
2. Nell'adempimento dell'incarico la società deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il Committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento valutato alla stregua della diligentia quam in concreto. Nella redazione degli elaborati la società è obbligata all'osservanza di quanto richiesto da Ufficio di Piano di Unione Terra di Mezzo
3. L'Appaltatore, oltre a quanto già espresso all'art.1, è obbligato all'osservanza delle norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in via residuale degli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico. Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dalle strutture dell'Amministrazione. Esso dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimo.
4. Nel corso dell'espletamento dell'incarico la società dovrà tenere stretti contatti ed intese con il Responsabile Unico del Procedimento, fermi restando i requisiti della prestazione d'opera intellettuale. Dovrà essere inoltre garantita la massima disponibilità alla collaborazione e al lavoro di squadra con gli altri tecnici individuati dall'Amministrazione operando in sinergia con gli stessi, sia su indicazione del RUP che su richiesta diretta da parte dei soggetti che dal RUP stesso saranno individuati, con reciproco e solerte scambio di informazioni, documentazioni e quanto altro possa essere necessario al buon esito dell'iniziativa.
5. Le prestazioni oggetto del presente atto saranno eseguite senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente e con autonomia organizzativa da parte dell'incaricato. L'espletamento dell'incarico verrà effettuato secondo le direttive che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle normative vigenti di carattere tecnico, contabile, giuridico e tariffario ed in particolare delle norme applicabili di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., alle emanate ed emanande linee guida dell'ANAC, al D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore, dalle N.T.C. 2018, nonché a tutte le norme specifiche in materia.
6. Per l'espletamento dell'incarico, il professionista potrà avvalersi di collaboratori e consulenti per argomenti specifici, senza che ciò determini maggiorazioni dei compensi. L'Amministrazione resta comunque estranea ai rapporti tra il professionista ed eventuali collaboratori e consulenti.
7. Le prestazioni, inoltre, dovranno essere eseguite osservando quanto previsto dal "Protocollo di intesa per prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata" sottoscritto tra i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Casteònovò di Sotto ed il Prefetto in data in data 13/10/2014, allegato al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale, Allegato _____.

Articolo 6 – Responsabilità dell’incarico e incompatibilità

1. Nell’esecuzione dell’incarico, l’appaltatore è l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione; tuttavia per l’assolvimento delle specifiche attività professionali l’incaricato potrà avvalersi della collaborazione di esperti, consulenti, specialisti dei quali dovrà comunicare il nominativo all’Amministrazione e per essa al Responsabile del Procedimento, tenuto conto di quanto dichiarato come Requisiti di idoneità di cui al disciplinare di gara e all’offerta tecnica.
2. Secondo il principio generale della personalità della prestazione professionale, l’incarico in parola verrà svolto dall’appaltatore che dovrà costituire un gruppo di lavoro comprendente le professionalità richieste e dichiarate in fase di gara.
3. L’Appaltatore dichiara di non trovarsi, per l’espletamento del servizio, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire. Si richiamano i divieti di cui all’art. 24, comma 7, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 in quanto applicabili.

Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l’Ente provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, l’Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Art. 8 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali

1. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato al presente contratto al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
3. L’Appaltatore è, pertanto, designato dall’Amministrazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento per il trattamento denominato “servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale dei Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’accordo allegato al presente contratto Allegato _____.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 9 - Responsabilità per danni – Obbligo di manleva

1. L’Appaltatore, nell’esercizio del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Ente e/o di

terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

2. L'Appaltatore dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi di Responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le specifiche attività previste dall'appalto. L'appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamate.
3. Condizioni e limiti richiesti:
 - Massimale minimo Euro 5.000.000,00 per evento/anno;
 - Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma (ovvero impegno a mantenere in vigore la copertura) 10 anni.
 - La polizza deve comprendere le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
 - La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.
4. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L'Ente sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.
5. L'appaltatore dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento, copia della quietanza comprovante tale pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa sopra indicata, debitamente sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice.

Art. 10 – Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni;
ovvero
L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____
2. Per le prestazioni rese in subappalto, l'Ente provvederà ad effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del Codice.
3. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

5. L'Appaltatore deposita presso l'Ente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
6. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:
 - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
7. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Ente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Ente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
8. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
9. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Ente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei subcontratti, i seguenti dati:
 - il nome del sub-contraente;
 - l'importo del sub-contratto;
 - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
10. L'Appaltatore deve inoltre comunicare all'Ente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
11. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Ente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.
12. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
13. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Ente medesimo. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Reggio Emilia.
6. L'Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della Determinazione 7 luglio 2011, n.4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) così come modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017

Art. 12 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (lettere _____), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Ente.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte

dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.
5. L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.

Art. 13 - Recesso

1. L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.
3. In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
4. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 109 del Codice.

Art. 14 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
3. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.
4. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
5. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIGn. _____ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di

inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 - Risoluzione per inadempimento

1. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
 - nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali (art. 8); responsabilità per danni (art. 9); subappalto (art.10); obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 11); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 15); obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore (art. 22);
3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. L'Ente procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.
3. L'Ente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 - Penali

1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art. 6 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. L'Appaltatore dovrà comunicare a mezzo PEC, in ogni caso, le proprie deduzioni al Direttore nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Ente ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 19 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
2. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente.

Art. 20 - Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4 del presente contratto, si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente contratto Allegato _____).
2. Il pagamento dell'anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione ai sensi dell'art.35 comma 18 D.Lgs.50/2016.
3. L'appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. Le fatture, complete di tutti i dati necessari previsti dalla fatturazione elettronica, dovranno pervenire secondo le modalità normativamente previste sul punto, ed essere intestate nelle modalità indicate nel capitolato.
4. I pagamenti saranno effettuati, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare).
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo venga corrisposta dall'Ente, non produrrà alcun interesse.
8. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al

D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco è UFFEP6.

Art. 21 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente.
3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
4. L'Ente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Ente.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 16.
8. L'Appaltatore dovrà adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, comma 125, della Legge n. 124/2017 in merito alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 22 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e pantouflage

1. L'aggiudicatario deve attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali gli Enti intrattengono rapporti di natura contrattuale. Il personale ed i collaboratori dell'aggiudicatario osservano gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento di Unione Terra di Mezzo pubblicato sul sito internet istituzionale.
2. L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli.

Articolo 23 – Foro competente

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Emilia.

Articolo 24 – Stipula del Contratto – Spese contrattuali

1. Il presente atto, soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, è stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, con oneri a carico dell'Appaltatore.
2. Tutte le spese del presente contratto, sua eventuale registrazione e consequenziali, sono a carico dell'appaltatore e ad ogni effetto le parti dichiarano che il presente atto assolve l'Imposta sul Valore Aggiunto e pertanto ne chiederanno la registrazione a tassa fissa.

Articolo 25 - Protocollo antimafia

L'aggiudicatario e suoi collaboratori accettano integralmente il "Protocollo di intesa per prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata" sottoscritto dai Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Comune di Castelnovo di Sotto ed il Prefetto in data 13/10/2014.

Articolo 26 –Norma finale

Le parti stabiliscono, sin da ora, di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente atto qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero la necessità.

Richiesto io _____(Segretario o figura sostitutiva) rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ___pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Allegati:

- a) "Protocollo di intesa per prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata"
- b) Accordo per il trattamento di dati personali
- c) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Per UNIONE TERRA DI MEZZO _____

Per _____: _____

IL (SEGRETARIO DELL'ENTE o figura sostitutiva)

Accordo per il trattamento di dati personali

1. Premesse

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l'Ente e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

- tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;
- non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
- prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile.

Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
- procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;
- procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;
- procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura

illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti – Designazione

Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub- responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

9. Audit

Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente.

L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi:

- a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine;
- b) istanza ricevuta da soggetti interessati.

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri SubResponsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleva

Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

- a) avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;
- b) non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;
- c) non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;

d) fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

ALLEGATO 1

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation);

“Normativa Applicabile”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.